



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI PRASCORSANO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)
N° 11/2022

RICHIEDENTE: OSAC S.R.L., Codice Fiscale e Partita IVA: 012011060015
sede legale in Prascorsano (To), Località Fucina – Fraz. Buasca snc

OGGETTO: Realizzazione opere di difesa spondale e sovrastante recinzione
Prascorsano (To), Località Fucina – Fraz. Buasca snc

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **23.05.2022** al prot. **10374**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 17/2022, da parte del Comune di Prascorsano relativa alla pratica SUAP n. 260/2022 della ditta OSAC s.r.l. con sede legale in Prascorsano (To), Località Fucina – Fraz. Buasca snc, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Realizzazione opere di difesa spondale e sovrastante recinzione"**, ubicazione Prascorsano (To), Località Fucina – Fraz. Buasca snc;

- il parere sospensivo in data **25.05.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;
- la Ns nota prot. **11039** in data **31.05.2022** di comunicazione parere della Commissione Locale per il Paesaggio;
- le integrazioni pervenute in data **24.06.2022** al prot. **12784** recepent le condizioni di cui al parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 25.05.2022;
- il parere favorevole in data **06.07.2022** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza e relative integrazioni prodotte;

Dato atto che:

- con nota prot. **13896** del **11.07.2022** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;
- ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **15162** del **29.07.2022** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

"[...] esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Per quanto concerne la tutela archeologica, esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato all'istanza, presa visione dell'intervento e della sua ubicazione, si è constatato che non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che, in base alla documentazione conservata negli Archivi di questa Soprintendenza, da tale area non sono stati attestati rinvenimenti archeologici. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante gli scavi previsti si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti. Si richiede inoltre che venga inviata una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori, per consentire all'Ufficio scrivente di programmare eventuali controlli in corso d'opera da parte del funzionario archeologo di zona";

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Prascorsano;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì le attestazioni di avvenuto pagamento della somma complessiva di **€ 60,00** per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da D.G.C. n. 153 del 01.12.2021;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

OSAC S.R.L., Codice Fiscale e Partita IVA: 012011060015

sede legale in Prascorsano (To), Località Fucina – Fraz. Buasca snc

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **23.05.2022** al prot. **10374**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 17/2022, e successive integrazioni prot. 12784 in data 24.06.2022, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Realizzazione opere di difesa spondale e sovrastante recinzione"**, ubicazione Prascorsano (To), Località Fucina – Fraz. Buasca snc, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico – ingrandimento planimetrico, documentazione fotografica	10374 del 23.05.2022
Tavola 2 – Sezioni esistenti ed in progetto, profilo terreno esistente ed in progetto, calcoli, prospetto	10374 del 23.05.2022
Tavola integrativa – Sezione tipo in progetto, prospetto tipo	12784 del 24.06.2022
Relazione di compatibilità paesaggistica	12784 del 24.06.2022

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 15162 del 29.07.2022:

"[...] esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Per quanto concerne la tutela archeologica, esaminata la documentazione progettuale trasmessa in allegato all'istanza, presa visione dell'intervento e della sua ubicazione, si è constatato che non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria e che, in base alla documentazione conservata negli Archivi di questa Soprintendenza, da tale area non sono stati attestati rinvenimenti archeologici. Si esprime dunque parere favorevole all'avvio dei lavori, ricordando le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora durante gli scavi previsti si verificassero affioramenti di manufatti e stratificazioni antichi, anche dubbi, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori avvertire l'Ufficio scrivente (Soprintendenza), al fine di garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei ritrovamenti. Si richiede inoltre che venga inviata una comunicazione con la data d'inizio e il calendario dei lavori, per consentire all'Ufficio scrivente di programmare eventuali controlli in corso d'opera da parte del funzionario archeologo di zona";

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Prascorsano per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 8 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/